

Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2012¹ sull'allevamento di animali è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 144 capoverso 2, 146, 147a capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura,

Titolo prima dell'art. 5

Sezione 2:

Riconoscimento delle organizzazioni di allevamento, delle organizzazioni e delle imprese di allevamento private

Art. 5 cpv. 3

³ Un'organizzazione per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere è riconosciuta se:

- a. soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b, c e j; o
- b. soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b e j e nei suoi statuti o nel suo atto di fondazione è esplicitamente sancita la conservazione delle razze svizzere minacciate.

Art. 15 cpv. 2 lett. c e g nonché cpv. 7 e 8

² I contributi sono i seguenti:

- c. 5 franchi al massimo per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4

¹ RS 916.310

² RS 910.1

g. 1 franco per ogni prima diagnosi dell'esame dello stato di salute con il metodo ICAR

⁷ L'UFAG riduce i contributi per i campioni di latte di cui al capoverso 2 lettera c dell'importo dei contributi richiesti per le prime diagnosi nell'esame dello stato di salute.

⁸ Per le prime diagnosi nell'esame dello stato di salute sono assegnati al massimo 3 franchi per animale e anno.

Art. 23 cpv. I^{bis}

^{1bis} Ogni anno vengono assegnati:

- a. alle organizzazioni di allevamento riconosciute di cui all'articolo 5 capoverso 1 e alle organizzazioni riconosciute di cui all'articolo 5 capoverso 3 lettera a: 750'000 franchi al massimo;
- b. alle organizzazioni riconosciute di cui all'articolo 5 capoverso 3 lettera b: 150'000 franchi al massimo.

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

Numero 1. Allevamento di bovini

Inserimento dopo Esami della produzione di carne

Art. 15	Giorno di riferimento/periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
...		
Esami della produzione di carne	1° dicembre-30 novembre	15 dicembre
Esami dello stato di salute	1° dicembre-30 novembre	15 dicembre

Numero 3. Allevamento di suini

Modifica del periodo di riferimento e del termine per la presentazione della domanda

Art. 17	Giorno di riferimento/periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Animali iscritti nel libro genealogico	Effettivo medio di animali iscritti nel libro genealogico nei giorni di riferimento: 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre	15 dicembre
Esami nell'azienda	1° dicembre-30 novembre	15 dicembre

Esami in una stazione	1° dicembre-30 novembre	15 dicembre
Esami in una stazione concernenti l'odore del verro	1° dicembre-30 novembre	15 dicembre
Infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione, al rilevamento e alla valutazione dei dati relativi alla fecondità e alla macellazione, alla determinazione dei caratteri-traccia genotipici e alla pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici	1° dicembre-30 novembre	15 dicembre

Numero 4. Allevamento di ovini escluse le pecore da latte

Modifica del titolo

Art. 18	Giorno di riferimento/periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
---------	--	--

Numero 7. Allevamento di api mellifere

Art. 21	Periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Animali iscritti nel libro genealogico (regina)	1° dicembre-30 novembre	15 dicembre
Determinazione della purezza	1° dicembre-30 novembre	15 dicembre
Esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione conosciuto e con campione reso anonimo e stima dei valori genetici	1° dicembre-30 novembre	15 dicembre
Stazione di fecondazione A e B	1° dicembre-30 novembre	15 dicembre

III

La presente modifica entra in vigore il 1° 2014.

...

Il nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

